

Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

L'assicurazione contro gli infortuni tutela contro le conseguenze di incidenti. In base alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, dal 1984 è obbligatorio assicurare tutti i lavoratori contro le conseguenze di incidenti sul lavoro (perdita di salario, costi delle cure, invalidità, morte). Inoltre tutti i lavoratori impiegati dallo stesso datore di lavoro almeno otto ore alla settimana devono essere assicurati anche per le conseguenze di incidenti non professionali. Per gli insegnanti di musica bisogna considerare quanto segue:

Per insegnanti di musica impiegati a tempo parziale, la durata netta delle lezioni viene raddoppiata, considerando il tempo di preparazione e di successiva elaborazione, al fine di determinare la durata effettiva dell'occupazione. Se il risultato ammonta ad almeno otto ore alla settimana, è necessaria anche la copertura per incidenti non professionali. Vale a dire che gli insegnanti di musica con **almeno 240 minuti di durata netta delle lezioni, ossia una durata effettiva dell'occupazione di almeno otto ore alla settimana**, devono essere assicurati anche per le conseguenze di incidenti non professionali. **Gli insegnanti di musica con meno di 240 minuti di durata netta delle lezioni (senza considerare la preparazione e la successiva elaborazione) per datore di lavoro (non cumulabile nel caso di diversi datori di lavoro) non sono assicurati contro incidenti non professionali.** Devono essere i lavoratori stessi a stipulare la relativa assicurazione infortuni con la propria cassa malattia.

I premi delle assicurazioni per incidenti professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli per incidenti non professionali di solito sono totalmente o almeno in parte a carico del lavoratore.

Contratto di base ASSM-AXA

L'ASSM ha stipulato il seguente contratto di base con AXA per le scuole associate e i loro collaboratori.

Assicurazione contro gli infortuni in base alla LAINF

La scuola di musica deve stipulare l'assicurazione per i propri insegnanti di musica.

Le prestazioni assicurate come da LAINF sono:

- Costi delle cure (stanza comune in ospedale)
- Indennità giornaliera corrispondente all'80% del salario assicurato, attualmente fino ad un massimo di CHF 148'200.- annui (da ridursi proporzionalmente nel caso di incapacità parziale al lavoro) a partire dal terzo giorno dal sinistro.

- In caso di invalidità una rendita d'invalidità, in caso di morte una rendita per i superstiti.
- Assegno per grandi invalidi – a completamento della rendita d'invalidità se per svolgere gli atti quotidiani è necessario l'aiuto continuo di terzi oppure una sorveglianza personale. L'ammontare dell'assegno dipende dal grado di invalidità.
- Indennità per menomazione dell'integrità – prestazione straordinaria di capitale nel caso di una menomazione importante all'integrità fisica o mentale, calcolata in percentuale rispetto all'importo più alto del salario assicurato, che attualmente è al massimo di CHF 148'200.

Considerata la pluriennale e buona collaborazione, AXA concede un calcolo delle tariffe empirico con una classificazione ottimizzata. Nel caso di infortuni professionali viene applicato il livello 73 e per quelli non professionali il livello 79.

Assicurazione contro gli infortuni a complemento della LAINF (LAINF-C)

Il datore di lavoro può scegliere individualmente le prestazioni assicurate. La LAINF-C completa le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF).

Varianti di copertura:

- costi delle cure (privato o semiprivato)
- copertura della differenza (20%) rispetto al salario intero LAINF
- assicurazione delle quote di salario al di sopra del salario LAINF (attualmente per un massimo di CHF 148'200 all'anno)
- assunzione dei tagli causati dalla LAINF o delle riduzioni dovute a negligenza
- prestazioni di capitale in caso di invalidità o morte
- in caso di invalidità è disponibile una soluzione studiata appositamente per musicisti.

I premi sono determinati in base alle relative tariffe AXA attuali e nel caso di una situazione sinistri favorevole possono contenere il relativo sconto.

Importanti informazioni riguardanti il cambio di compagnia assicurativa

- Solitamente **la durata dei contratti** corrisponde a 3 anni solari e la disdetta è al 31 dicembre. Di regola il preavviso di disdetta è di 3 mesi. Quindi i contratti assicurativi esistenti devono essere disdetti entro il 30 settembre. È possibile una riduzione del termine di disdetta prima di tale data.
- **Non annullate in nessun caso un contratto esistente con il vostro assicuratore attuale prima di aver ricevuto una conferma della nuova assicurazione da parte di AXA.** Nel caso di un andamento di sinistri sfavorevole, l'assicuratore può rifiutarsi di stipulare l'assicurazione e voi rimarreste senza copertura assicurativa.

- Non perdetevi tempo e richiedete al più presto ad AXA un'offerta di confronto. In questo modo siete sicuri di non perdere le scadenze e di effettuare un passaggio senza problemi.

Contatto

AXA

Grandi imprese

Laupenstrasse 19

3001 Berna

Tel. +41 58 215 60 79 oppure +41 58 215 60 84

vms@axa.ch

www.axa.ch